



Comune di Pitigliano

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 46 del 28.11.2019

PREMESSA.....	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
Art. 2 – ATTIVITÀ AMMESSE	3
Art. 3 – NORME GENERALI SUL CORRETTO USO DELLA PALESTRA E SULLA VIGILANZA.....	3
Art. 4 – RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI.....	4
TITOLO II – CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE.....	5
Art. 5 – GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE.....	5
Art. 6 – TIPOLOGIE DI CONCESSIONE E ORARI DI UTILIZZO DELLA PALESTRA	5
Art. 7 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA PALESTRA.....	6
Art. 8 – CONCESSIONI IN USO PER UTILIZZO STRAORDINARIO	6
Art. 9 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE.....	6
Art. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	7
Art. 11 – PULIZIA DEI LOCALI	8
Art. 12 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI D’USO	8
Art. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO	8
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 14 – RINVIO.....	9
Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE	9

PREMESSA

I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini ed integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi sociosanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.

I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio dei singoli cittadini, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI, degli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo della palestra comunale e delle relative pertinenze (corridoi, servizi igienici, spogliatoi) sita presso la sede della Scuola Secondaria di 1^a grado di Pitigliano, in ottemperanza della normativa vigente in materia.

La gestione della palestra non persegue finalità di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e delle attività ludico-motoria-ricreative nonché a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, oltre che dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – ATTIVITÀ AMMESSE

1. La palestra è concessa esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:
 - Attività di avviamento e promozione allo sport;
 - Attività motoria ludico-motoria-ricreativa;
 - Ginnastica di ogni tipo: artistica, formativa, di mantenimento, correttiva, per la terza età, pre-agonistica, agonistica, ecc.
 - Danza e balli di ogni tipo;
 - Preparazione atletica per tutti gli sport, anche se non specifici di palestra;
 - Allenamenti di pallavolo, pallacanestro, pallamano e scuola calcio;
 - Attività ricreative di aggregazione sociale purché esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al presente Regolamento;
2. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico.

Art. 3 – NORME GENERALI SUL CORRETTO USO DELLA PALESTRA E SULLA VIGILANZA

1. I concessionari d'uso sono tenuti al corretto uso della palestra comunale, delle relative pertinenze (corridoi, servizi igienici, spogliatoi) e delle attrezzature ivi collocate nel rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;

2. I concessionari d'uso sono tenuti a vigilare sul corretto uso e la buona conservazione dei locali e delle attrezzature assegnati e a far rispettare il presente Regolamento. Sono, altresì, autorizzati ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e/o all'attività che vi si svolge;
3. È consentito l'ingresso all'impianto solo:
 - Al personale di servizio del Comune ed alle persone espressamente autorizzate dal Responsabile e direttamente impegnate nell'attività in corso;
 - Agli atleti od iscritti alle società o associazioni sportive autorizzate se accompagnati da un loro dirigente responsabile e/o un allenatore;
 - Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
 - Ai singoli cittadini se preventivamente autorizzati.
4. Per un uso corretto della palestra i concessionari d'uso devono inoltre osservare le sotto elencate regole:
 - La palestra deve essere utilizzata per le sole attività autorizzate dall'atto di concessione;
 - È consentito l'accesso all'area di utilizzo solo con abbigliamento e calzature idonei, da utilizzarsi unicamente a tale scopo;
 - L'uso delle attrezzature di proprietà della scuola dovrà essere previamente concordato ed autorizzato dall'Istituto scolastico;
 - Gli attrezzi utilizzati per la pratica sportiva, alla fine della stessa, dovranno essere riposti con cura;
 - È vietato l'ingresso agli animali;
 - All'interno degli spazi chiusi è assolutamente vietato fumare e consumare cibo;
 - È vietata ogni forma di pubblicità interna alla palestra.

Art. 4 – RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Comune e il Dirigente scolastico da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria;
2. Il Comune non risponde di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive e/o ricreative direttamente gestite dal concessionario, cui competono le eventuali responsabilità;
3. I concessionari d'uso si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o di terzi relativamente all'uso della palestra, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune sulle strutture medesime, causi danno alle funzionalità delle stesse;
4. I concessionari d'uso si intendono obbligati a rispettare gli orari d'apertura, chiusura e avvicendamento;

5. Sono altresì tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo;
6. Il Comune svolge compiti di controllo sull'uso della palestra e delle relative pertinenze (corridoi, servizi igienici, spogliatoi) e delle attrezzature. A tale scopo, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti esibendo le opportune documentazioni;
7. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere al Comune, i richiedenti, ammessi a fruire della palestra, delle attrezzature e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà del Comune;
8. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società/associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate;
9. I responsabili delle società/gruppi utilizzatrici della palestra comunale rispondono della custodia delle chiavi che saranno consegnate per accedere alla palestra, con le quali provvedono direttamente all'apertura e alla chiusura delle porte, assumendosi tutte le responsabilità del caso. I responsabili hanno altresì l'obbligo di riconsegnarle entro il secondo giorno lavorativo successivo alla fine dell'attività e di non effettuare duplicati.

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE

Art. 5 – GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE

1. L'assegnazione della palestra, in orario extra scolastico, è gestita dal Comune di Pitigliano previo il nulla osta dell'Istituto Comprensivo Umberto I;
2. La concessione per l'utilizzo della palestra verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio previo accertamento del rispetto delle finalità indicate nel presente Regolamento;
3. Non potrà essere concesso l'uso della palestra a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, ivi compreso il pagamento del canone.

Art. 6 – TIPOLOGIE DI CONCESSIONE E ORARI DI UTILIZZO DELLA PALESTRA

1. La palestra può essere concessa per utilizzo ordinario o straordinario a società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopi di lucro, affiliate al CONI, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federali sportive nazionali, nonché a gruppi di persone per attività compatibili con quelle indicate nell'art. 2;
2. La concessione in uso della palestra è di norma corrispondente all'anno scolastico ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi;
3. L'orario concesso si intende utilizzato per intero e come tale dovrà essere pagato dal concessionario;
4. La palestra potrà essere concessa con la seguente suddivisione:
 - PERIODO SCOLASTICO (da settembre a giugno successivo compreso):
 - ✓ Dal lunedì al venerdì: dalle ore 16.00 alle ore 23.30 (dalle ore 8.00 alle ore 16.00 rimane a disposizione dell'Istituto Comprensivo Umberto I per attività scolastiche e/o parascolastiche);

- PERIODO NON SCOLASTICO (luglio-agosto):
 - ✓ Le condizioni di ammissibilità delle richieste pervenute per il periodo non scolastico verranno valutate da parte del Responsabile del Servizio di concerto con dell'Istituto Comprensivo Umberto I.

Art. 7 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PALESTRA

1. Per le domande presentate entro i termini di cui all'art. 9 comma 1, in caso di sovrapposizioni di giorni e/o di orari, qualora non si trovi un accordo, la palestra verrà assegnata in base al punteggio ottenuto secondo la seguente tabella:

Affiliazione al CONI e ad altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI	Punti 2
Svolgimento di una disciplina sportiva praticabile nel territorio comunale esclusivamente nell'impianto richiesto	Punti 4
Numero tesserati, residenti nel Comune di Pitigliano, dell'anno precedente alla richiesta, documentati	Fino a 50: Punti 1 Da 51 a 100: Punti 2 Da 101 a 150: Punti 3 Oltre 150: Punti 4
Presenza documentata, nell'organizzazione dell'associazione richiedente, di un medico sportivo	Punti 1
Svolgimento regolare - documentato e con personale specializzata - di un'attività motoria rivolta alla disabilità nell'anno precedente	Punti 6
Svolgimento di attività documentata ludico-motoria e/o di avviamento allo sport per bambini fino a 10 anni di età	Punti 5
Realizzazione, documentata, di progetti in collaborazione con le scuole dell'anno precedente	Punti 4
Nei casi in cui il richiedente sia stato concessionario di impianti comunali anche nell'anno precedente alla richiesta e abbia svolto una gestione scorretta con comprovate costatazioni da parte dei dirigenti preposti o dall'Amministrazione Comunale, sia pur non incorrendo nella revoca della concessione, la relativa domanda, ai fini della selezione, verrà penalizzata di	Punti - 4

Art. 8 – CONCESSIONI IN USO PER UTILIZZO STRAORDINARIO

1. La palestra e le relative pertinenze (corridoi, servizi igienici, spogliatoi), in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi a chiunque ne faccia diretta richiesta per un utilizzo limitato e straordinario;
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso della palestra. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, il tipo di attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Art. 9 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE

1. Le domande per l'utilizzo della palestra di proprietà del Comune di Pitigliano e delle attrezzature in essi contenute, devono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale e,

- per conoscenza, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Umberto I, sull'apposito modulo, entro e non oltre il 20 giugno di ogni anno (qualora tale giorno cadesse di domenica il termine è posticipato al 21 giugno);
2. Le richieste pervenute successivamente a tale data saranno soddisfatte nei limiti delle disponibilità residue rispetto alle richieste pervenute entro i termini e saranno prese in considerazione rispettando l'ordine cronologico di presentazione;
 3. L'istanza, compilata sull'apposito modulo disponibile sul sito internet e presso gli Uffici Comunali, deve essere firmata dal legale rappresentante o, nel caso di gruppi privati, dal richiedente responsabile e presentata al protocollo del Comune o inviata tramite PEC;
 4. È consentito un utilizzo massimo di n. 25 ore mensili per concessionario;
 5. Le richieste non conformi al modello diffuso dagli Uffici Comunali o incomplete non verranno prese in esame. Non saranno altresì prese in considerazione le domande pervenute con modalità differenti da quelle indicate;
 6. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate;
 7. I richiedenti devono allegare all'istanza di concessione, documentazione attestante il possesso di un'adeguata copertura assicurativa RCT per l'attività sportiva;
 8. Qualora l'utilizzo della palestra venga richiesto da un gruppo di persone per utilizzo straordinario, all'istanza di concessione, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente nella quale si solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per i danni a cose e persone derivanti dall'attività sportiva e/o ludico-motoria-ricreativa che si intende effettuare nella struttura nel periodo richiesto;
 9. I concessionari possono richiedere una rinuncia all'utilizzo della palestra presentando al protocollo dell'Ente, apposita richiesta scritta con almeno 15 giorni di preavviso dalla data di decorrenza della rinuncia stessa. Non sarà previsto nessun rimborso;
 10. Gli spazi resisi disponibili possono essere concessi in uso a ulteriori richiedenti.

Art. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per l'uso della palestra è dovuto, da parte dei richiedenti, il versamento di un canone secondo le tariffe stabilite con apposito atto della Giunta Comunale;
2. Tale canone è da considerarsi a titolo di rimborso per le spese vive, sostenute dall'Ente, di manutenzione, illuminazione e consumo idrico. Tali costi non comprendono gli oneri relativi ad alcun servizio complementare quale custodia, vigilanza e pulizia;
3. Il versamento del canone dovrà avvenire in due rate: il pagamento della 1° rata, pari al 50% del dovuto, dovrà essere effettuato contestualmente all'atto della concessione relativamente al periodo settembre-gennaio; la 2° rata, pari al restante 50%, dovrà essere versata entro il 15 febbraio;
4. Nel caso di concessioni straordinarie e temporanee, il pagamento del canone dovrà essere effettuato, in una sola rata, entro il giorno di utilizzo;
5. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per il conseguente successivo utilizzo della palestra;
6. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause non imputabili alla volontà del richiedente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati potranno essere rimborsati.

Art. 11 – PULIZIA DEI LOCALI

1. La pulizia della palestra e delle pertinenze concesse (corridoi, servizi igienici, spogliatoi) nonché il riordino e la messa a punto delle attrezzature è a carico dei concessionari che se ne assumono l'onere a propria cura e spese per ogni periodo di utilizzo;
2. Per garantire l'uso continuativo di più soggetti concessionari nel medesimo giorno è possibile provvedere ad effettuare le operazioni di pulizia al termine della giornata, rispondendo in solido alla mancata pulizia dei locali, previo accordo privato tra i concessionari;
3. È facoltà dell'Istituzione Scolastica provvedere direttamente alla pulizia della palestra per il periodo di concessione, previa stipula di apposita convenzione con il concessionario per la quantificazione forfettaria delle suddette spese;
4. Il mancato rispetto dell'art. 14 comma 1 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 12 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI D'USO

1. Il Responsabile del Servizio può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso della palestra dando comunicazione scritta al concessionario, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 20 giorni nel caso in cui ciò si renda necessario come per esempio:
 - Per iniziative scolastiche che prevedano l'utilizzo della palestra in orario extrascolastico;
 - Per sopravvenute inderogabili necessità del Comune;
 - Per lo svolgimento di particolari manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza sociale;
 - Per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche avverse o per cause di forza maggiore, l'impianto non sia agibile e l'attività dello stesso venga sospesa ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio.

Art. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO

1. Il Comune svolgerà i controlli che riterrà necessari in ordine al corretto utilizzo dei locali concessi.
2. Fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, Il Comune provvederà alla revoca della concessione nei seguenti casi:
 - A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e/o nell'atto di concessione in uso;
 - In caso di sub concessione parziale o totale a terzi, degli spazi avuti in uso;
 - In caso il concessionario d'uso risulti moroso del pagamento delle tariffe d'uso;
 - In caso di mancata rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte del concessionario nonché in caso di mancato rispetto degli orari assegnati;
 - Per danni, intenzionali o derivanti da negligenza, provocati alla struttura e/o attrezzature in dotazione;
 - Per comportamento non idoneo dei concessionari e/o degli atleti;
 - Per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale e specifica di regolamentazione delle attività sportive e dell'associazionismo sportivo e a quella civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigenti, in particolare si rinvia:
 - Per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
 - Per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive, alla legge n. 91/1981;
 - Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
 - Per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione dell'albo deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet istituzionale del Comune, onde assicurarne la massima divulgazione e diventa esecutivo dal giorno successivo al termine della predetta pubblicazione;
2. Il presente Regolamento deve essere esposto nella palestra comunale affinché sia a disposizione degli utenti della palestra.